



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO N. 190 SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO, ADOTTATA A GINEVRA IL 21 GIUGNO 2019 NEL CORSO DELLA 108ª SESSIONE DELLA CONFERENZA GENERALE DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE

Art. 7 (Convenzione 190)

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1 e coerentemente con lo stesso, ciascun Membro si impegna ad adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere.

Versione in vigore dal 26 gennaio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

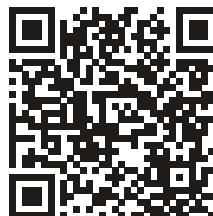
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione
Estremi	Legge 15 gennaio 2021, n. 4
Partizione	Convenzione 190
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-4-2021/convenzione-190-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

